

Publicato il 13/05/2020

N. 05083/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 09748/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2005, proposto Associazione Italia Nostra ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Alessandra Mari, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;

*contro*

- Comune di **Nemi**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campagnola, domiciliato in Roma, via Lutezia, n. 8;
- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata come Registri Pec di Giustizia;

*nei confronti*

- sig.ri Alessandro Biaggi e Federica Cavaterra, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia:*

- della delibera di Giunta della Regione Lazio n. 457 dell'1 aprile 2005 con cui è stata approvata, con prescrizioni, la variante generale al P.R.G. del Comune di **Nemi** ;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di **Nemi** n. 39 del 27.09.2005, avente ad oggetto la presa d'atto del recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 457/2005 relativa all'approvazione della variante generale al P.R.G.;
- di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi incluso il voto espresso nell'adunanza del 21.10.2004 dal Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio e la delibera del Consiglio Comunale di **Nemi** n. 5/2005, avente ad oggetto le controdeduzioni al parere reso dal Comitato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di **Nemi**;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come specificato nel verbale;

- Premesso che, all'esito del passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato plurimi profili di inammissibilità ed improcedibilità avuto riguardo a taluni dei motivi di gravame proposti dalla associazione ricorrente, per come appresso meglio precisato;

- Rilevato che, quanto al primo motivo di gravame, le misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini, dettate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 20.01.2004, di natura interinale, sono state superate, nelle more del giudizio:

a) dal Piano di Tutela delle Acque (art. 44 D.lgs. n. 152/1999, oggi art. 121 D.lgs. n. 152/2006), approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 (in aggiornamento al precedente Piano di Tutela delle Acque Regionali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42), costituente uno specifico Piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di bacino distrettuali;

b) dal cd. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) il quale opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio (L.R. Lazio n. 39/1996), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 39/96 e 17 L. n. 183/89, il quale, al pari del Piano di Tutela delle Acque, prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali;

- Ritenuto, dunque, che eventuali previsioni urbanistiche della variante al P.R.G. del Comune di **Nemi**, anche in punto di dimensionamento della potenzialità edificatoria del territorio comunale, che risultassero contrastanti con le disposizioni contenute nei Piani di Settore sopra indicati in materia di tutela e gestione delle acque, approvati nelle more del giudizio, sarebbero destinate a

rimanere lettera morta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento delle stesse da parte dell'associazione ambientalista ricorrente;

- Ritenuta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di tutte le ulteriori censure tese a valorizzare il preteso contrasto tra le previsioni di cui alla Variante al P.R.G. (di cui è stata lamentata l'approvazione in assenza del preliminare aggiornamento delle relazioni paesaggistico-ambientali e di idonea motivazione circa le ragioni sottese al rigetto delle osservazioni critiche formulate dall'Associazione ricorrente) ed i valori paesaggistico-ambientali la cui tutela avrebbe indotto la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con nota prot. n. 5115 del 5.04.2002, e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con nota prot. n. 2018/B del 14.05.2002, ad esprimere un parere radicalmente ostativo all'intero impianto dello strumento urbanistico comunale, per come approvato dalla Regione Lazio. Ciò in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, la Regione Lazio, con delibera del Consiglio n. 5 del 02 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020, ha approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (cd. PTPR), con conseguenziale sopravvenuta carenza di interesse dell'associazione ricorrente ad impugnare eventuali previsioni difformi contenute nel PRG comunale, *ipso iure* recessive rispetto alla pianificazione di settore sovraordinata (art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 112/98; artt. 143 e 145 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 l'art. 27 della Legge regionale Lazio n. 24 del 06/07/1998);

- Ritenuto che le medesime considerazioni in ordine alla relazione per così dire "gerarchica" tra i suddetti piani di settore ed i piani urbanistici comunali, determinano, ad avviso del Collegio,

l'inammissibilità, per carenza di interesse, di tutte quelle ulteriori censure tese ad evidenziare il preteso contrasto tra le previsioni urbanistiche di cui alla Variante Generale del P.R.G. del Comune di **Nemi** ed i Piani Sovraordinati a tutela della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali vigenti al momento dell'approvazione della Variante medesima, tra cui il Piano Territoriale Paesistico n. 9 dei Castelli Romani, la cui efficacia, giusta il disposto di cui all'art. 1 L.R. n. 24/1998 è, in ogni caso, destinata ad esaurirsi proprio in considerazione della sopraggiunta approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

- Ritenuto, quanto ai vizi di legittimità che attengono al procedimento amministrativo di approvazione della Variante ed alla forma degli atti, che l'Associazione istante non fosse, *ab origine*, legittimata a sollevarli in assenza - avuto specifico riguardo alla pretesa illegittimità delle delibere comunali per incompatibilità degli amministratori - della prospettazione e, soprattutto, della dimostrazione in concreto di una diretta ed immediata incidenza di siffatti vizi sui valori paesaggistico-ambientali dalla stessa tutelati, con conseguenziale inammissibilità delle relative censure per carenza di interesse. Siffatto interesse sarebbe, comunque, venuto meno nelle more del giudizio, in ragione della sopraggiunta pianificazione di settore, di rango sovraordinato e di immediata applicazione rispetto alla strumentazione urbanistica comunale, oggetto di gravame, che l'Associazione ricorrente non ha, evidentemente, più interesse a caducare;

- Ritenuta, inoltre, l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento della deliberazione del n. 39/2005 con cui il Consiglio Comunale di **Nemi** si è limitato a "prendere atto"

dell'intervenuta approvazione della variante generale al P.R.G (deliberazione di Giunta Regionale n. 457 dell'1.04.2005), trattandosi di un atto privo di valore provvedimento giacché inidoneo ad innovare la pianificazione urbanistica come approvata dalla Regione Lazio;

- Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione a cura di parte ovvero dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tutte le questioni sopra evidenziate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Seconda Quater) - assegna alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulle questioni indicate nella parte motiva, riservando all'esito la decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Mazzulla**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO